

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **Verifica fiscale in tema di transfer price e onere della prova**

di Marco Bargagli



Master di specializzazione  
**LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPrensIONE,  
COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW**  
Scopri di più >

Come noto, le imprese ad ampio respiro internazionale sono sempre più soggette a **mirati controlli sui prezzi di trasferimento** praticati con le imprese controllate estere, al fine di valutare la congruità dei valori di acquisto e di vendita, di beni e servizi, **tra imprese consociate**.

Nella prassi operativa, con l'espressione **transfer pricing**, viene normalmente identificata la **pratica adottata all'interno di un gruppo di imprese**, attraverso la quale si **realizza un trasferimento di quote di reddito tra consociate** mediante l'effettuazione di **cessioni di beni o prestazioni di servizi ad un valore diverso da quello che sarebbe stato pattuito tra entità indipendenti**.

Nello specifico il *transfer pricing* può essere diretto anche a **sviluppare le politiche del singolo Gruppo multinazionale per fini di carattere strettamente economico**, nella particolare ipotesi in cui un trasferimento di beni a valori più bassi rispetto a quelli normalmente applicati avvenga **al solo scopo di consentire al cessionario/consociato di conquistare fette di mercato**, attraverso la successiva vendita di prodotti a prezzi altamente competitivi (cfr. **circolare n. 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume III - parte VI "Fiscaltà internazionale e metodologie di controllo", pag. 97 e ss.).

A livello domestico, l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) traccia la normativa sostanziale di riferimento in ambito *transfer pricing*, stabilendo che: "**I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**".

Per determinare la **congruità dei prezzi di trasferimento infragruppo a livello internazionale**, occorre riferirsi al **principio cardine** su cui si basa la corretta determinazione dei prezzi di trasferimento conosciuto tra gli addetti ai lavori come “**principio di libera concorrenza**” (c.d. *arm's length principle*), sancito dall'articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione, in base al quale il **prezzo stabilito** nelle transazioni commerciali intercorse tra **imprese associate** deve corrispondere al prezzo **che sarebbe stato convenuto** tra imprese indipendenti per **transazioni identiche o similari** sul libero mercato.

Nello specifico, qualora nelle **relazioni commerciali** vengano pattuite condizioni tra due imprese associate **diverse** da quelle che sarebbero applicate **tra imprese indipendenti**, gli utili che in mancanza di tali **condizioni speciali** sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, potranno essere inclusi negli utili della medesima impresa e tassati di conseguenza.

Per stessa ammissione delle “*OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*” il tema del *transfer pricing* non è una **scienza esatta**, ma richiede un **attento giudizio** sia da parte dell'Amministrazione fiscale che del contribuente.

Trattasi, pertanto, di un tema molto **complesso** che investe la generalità delle imprese multinazionali e richiede un'attenta analisi anche da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria sui quali, normalmente, **grava l'onere della prova di dimostrare la non congruità dei prezzi di trasferimento infragruppo**.

Sullo specifico punto, la **CTR Lombardia**, con la **sentenza n. 2229/15/21 del 14 giugno 2021**, ha tracciato **importanti principi di diritto sul tema dell'onere della prova** tra Fisco e contribuente.

Il giudice di primo grado ha affermato che in materia di *transfer pricing* l'Amministrazione Finanziaria **ha l'onere di provare l'esistenza di transazioni tra imprese collegate ad un prezzo inferiore da quello normale**, non dovendo anche dimostrare la **maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale** dell'operazione posta in essere.

Di contro, spetta al contribuente provare che la **transazione sia avvenuta in conformità ai valori di mercato normali**.

Nel corso del **giudizio di merito** è infatti emerso che:

- la **percentuale di ricarico** costituisce uno degli **elementi indiziari** della necessità di individuare il valore normale di mercato dei beni ceduti;
- l'Amministrazione Finanziaria **avrebbe assolto l'onere su di essa incombente**, al **contrario del contribuente**, evidenziando **elementi sufficienti a mettere in discussione la rispondenza delle operazioni contestate ai valori di mercato normali**, con particolare riferimento al **modestissimo ricarico applicato alle transazioni economico e commerciali**.

Il giudice di appello ha **confermato le argomentazioni espresse dal giudice di prime cure**, accogliendo la tesi dell'Amministrazione finanziaria e **respingendo il ricorso del contribuente**.

Sul punto, è stato **richiamato il costante orientamento** espresso *in apicibus* da parte della **giurisprudenza di legittimità** (cfr. *ex multis*, [Corte di cassazione, sentenza n. 11837 del 18.06.2020](#), [Corte di cassazione sentenza n. 898 del 16.01.2019](#), [Corte di cassazione, sentenza n. 16948 del 25.06.2019](#)), sulla base del quale la normativa sui prezzi di trasferimento **non integra una disciplina antielusiva in senso proprio**, ma è invece finalizzata alla **repressione del fenomeno economico del "transfer pricing"**, ossia lo **spostamento di base imponibile fiscale** (*i.e. travaso di utili*), che si realizza a seguito di operazioni avvenute tra società appartenenti al medesimo gruppo e **soggette a normative nazionali differenti**.

In definitiva:

- la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria riguarda **non il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente**, ma solo l'esistenza di transazioni, avvenute tra imprese collegate, ad un **prezzo apparentemente inferiore a quello normale**;
- **incombe sul contribuente**, secondo le **regole ordinarie di vicinanza della prova** *ex articolo 2697 cod. civ.*, ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali.